

TI_GERICHTE 14.2022.83 vom 18. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.83

FR: TI_GERICHTE 14.2022.83 du 18 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.83 del 18 novembre 2022

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Fattura per lavori supplementari non compresi nel prezzo a corpo. Pagamenti di acconti

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la fattura di fr. 37'695.– concerneva lavori non inclusi nella somma forfettaria di fr. 685'000.– pattuita nel contratto d'appalto generale. Orbene, egli ha constatato che, fatto salvo il contratto, nessun altro documento prodotto dall'istante risulta sottoscritto dall'escusso, ciò che vale in particolare per la fattura e la tabella annessa di cui l'istante chiede il pagamento, sicché manca un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione. Il primo giudice ha al-tresì precisato che nemmeno il fatto che l'escusso abbia pagato acconti mensili di fr. 500.– per complessivi fr. 12'500.– dopo aver avuto conoscenza della fattura è determinante, siccome, in assenza di firma del debitore, un riconoscimento di debito tacito è inefficace dal profilo dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò nonostante egli ha ritenuto che, considerati nel loro insieme, il contratto di appalto, che elenca i lavori non inclusi nel forfait, la fattura che “si rifà” al contratto per i lavori esclusi e la tabella, che ne indica il prezzo netto, tenuto anche conto della chat del 16 maggio 2019 e del successivo pagamento di acconti, costituiscano un valido riconoscimento di debito per fr. 37'695.– e, dedotti gli acconti già versati, ha accordato il rigetto per fr. 25'195.–. Considerandole non sufficientemente verosimili, ha d'altronde respinto le eccezioni del convenuto, secondo cui la fattura non gli sarebbe mai stata spedita, i lavori fatturati sarebbero compresi nel prezzo di fr. 685'000.– già pagato e i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte. Il Pretore non ha invece esteso il rigetto dell'opposizione agli interessi di mora di fr. 3'769.50 stante il divieto dell'anatocismo, bensì alle spese esecutive di fr. 103.30 (anziché i fr. 200.– richiesti dall'istante).

E. 4

Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore abbia implicitamente ritenuto – a torto – che la pretesa dell'CO 1 potesse basarsi sul contratto d'appalto. Egli ribadisce di non aver avuto la possibilità di pagare più dell'ipoteca erogata dalla banca (ossia più di fr. 685'000.–) e di non aver mai acconsentito ai lavori supplementari. D'altronde, come anche rilevato dal Pretore medesimo, una semplice fattura da lui non sottoscritta e un parziale pagamento non costituiscono un valido riconoscimento di debito. A mente sua, firmando il contratto d'appalto egli non ha riconosciuto anche l'importo posto in esecuzione, non previsto e non definito nello stesso. Rileva di aver solo peccato d'inesperienza lasciandosi convincere a pagarlo in parte.

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall'escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell'escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l'importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev'essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2020.112 del 24 febbraio 2021 consid. 5, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

E. 5.1

Come risulta chiaro sia al Pretore che al reclamante, semplici fatture, ove non siano sottoscritte dal debitore, non possono da sole rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). A dipendenza delle circostanze, tuttavia, anche una fattura non firmata può giustificare il rigetto provvisorio dell'opposizione nella misura in cui espliciti il calcolo delle prestazioni a carico dell'escusso in base a quanto da lui riconosciuto e sottoscritto in un contratto anch'esso accluso all'istanza e consenta così di verificare senza eccessiva difficoltà l'importo posto in esecuzione (sentenze della CEF 14.2019.213 del 31 marzo 2020, consid. 5.2 e 14.2018.33 del 12 luglio 2018 consid. 5.3), purché i fattori del calcolo esposto nella fattura risultano dal contratto firmato o che quest'ultimo rinvii esplicitamente alla fattura (sopra consid. 5).

E. 5.2

Nel caso di specie il contratto d'appalto (doc. C) prevede un prezzo a corpo di fr. 685'000.–, mentre la fattura di fr. 37'695.– (doc. B) concerne "opere supplementari" che il Pretore ha accertato essere escluse dal prezzo a corpo. Nel contratto d'appalto, unico documento agli atti sottoscritto dall'escusso, non c'è alcuna indicazione sul prezzo di quelle opere supplementari né alcun rinvio alla fattura di fr. 37'695.–. Firmando il contratto, RE 1 non ha riconosciuto – e non poteva neppure riconoscere – di dover pagare all'istante fr. 35'000.– (oltre all'IVA) per i (futuri) lavori supplementari elencati nella tabella acclusa alla fattura. L'aver pagato acconti dopo aver avuto conoscenza della fattura potrà forse costituire un riconoscimento tacito dell'obbligo di pagarla, ma in difetto di una sua firma manoscritta non può rappresentare un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF (per un caso analogo: sentenza della CEF 14.2017.70 del 23 agosto 2017 consid. 6.3). L'istante non ha quindi diritto alla via agevolata del rigetto dell'opposizione provvisorio in procedura sommaria, ma ciò non le preclude la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF; sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1). Giuridicamente errata, la decisione impugnata va riformata nel senso della reiezione dell'istanza.

E. 6

Il reclamo merita altresì accoglimento per le spese esecutive di fr. 103.30. La decisione al riguardo spetta infatti esclusivamente all'ufficio d'esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III

128; sentenze della CEF 14.2020.68 del 9 novembre 2020, consid. 7 con rinvii).

E. 7

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2021 consid. 6 con rinvii).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'298.30 (25'195 + 103.30) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.